

STATUTO **"NOI SIAMO IL DERTHONA"**

ART. 1 - DENOMINAZIONE.

E' costituita una società denominata **"NOI SIAMO IL DERTHONA SOCIETA' COOPERATIVA"**, siglabile **"N.S.D. Società Cooperativa"** (d'ora in poi la "Cooperativa").

ART. 2 - SEDE LEGALE – AMBITO DI ATTIVITA'

1. - La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Tortona (Al) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2. Il Consiglio di Amministrazione potrà:

- stabilire la sede sociale anche in altro luogo purché all'interno del medesimo Comune;
- istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. Spetta all'Assemblea dei Soci stabilire la sede sociale al di fuori del Comune indicato al comma 1.

3. Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

ART. 3 - DURATA.

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) Dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Essa potrà essere prorogata una o più volte, fatto salvo il diritto di recesso ai Soci dissenzienti, con deliberazione dell'Assemblea.

ART. 4 - SCOPO

La Cooperativa si basa e disciplina la propria attività secondo i principi della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha come scopo quello di offrire ai propri soci occasioni di lavoro e/o offerta di servizi, beni e utilità atti a:

- promuovere una partecipazione diffusa, organizzata e associata volta al supporto della società con titolo sportivo Derthona F.B.C. 1908 (d'ora in poi il "Club") consentendo ai soci di beneficiarne a condizioni economiche e sociali – culturali vantaggiose;
- favorire lo sviluppo e la valorizzazione del Club tramite apporti individuali atti a manifestare l'espressività popolare nella gestione societaria;
- valorizzare, recuperare e diffondere gli aspetti storici, culturali e sociali legati al Club;
- promuovere lo spirito di solidarietà cooperativa;
- diffondere gli ideali cooperativi e mutualistici nel mondo dello sport;
- coinvolgere la comunità locale nella partecipazione diffusa al

supporto del Club in modo da renderla efficacemente popolare;
- promuovere i valori dello sport con particolare riferimento ai giovani.

La Cooperativa fa dei principi mutualistici previsti dalla normativa previgente riguardante la cooperazione un presupposto imprescindibile ed inderogabile. Per questo motivo essa si assume i seguenti propositi:

- remunerare il capitale sociale in misura non superiore ai limiti previsti dalla normativa in materia di cooperazione con fini mutualistici;
- devolvere l'intero patrimonio sociale dedotti soltanto il capitale versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del comma 1° lettera c) dell'art. 24 del presente statuto e i dividendi eventualmente maturati, ai Fondi Mutualistici per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione di cui all'art.11 della Legge n.59/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
- promuovere lo sviluppo della cooperazione nelle forme stabilite dalle leggi che ne regolamentano l'attività;

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche avvalendosi di non soci anche se si pone l'obiettivo di privilegiarne in prevalenza le prestazioni.

La Cooperativa si propone di orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi delle norme vigenti.

ART. 5 – OGGETTO SOCIALE

Tenuto conto degli scopi indicati nell'art. 4 del presente Statuto e in virtù dell'attività mutualistica della società, la Cooperativa ha come oggetto: promuovere, sviluppare e sostenere il club mediante il più ampio coinvolgimento possibile della comunità locale, anche mediante una partecipazione diretta nel capitale del Club al fine di condizionarne le scelte di indirizzo e verificarne una corretta e trasparente gestione.

Per il raggiungimento dei propri scopi la Cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:

- acquisizione di quote di partecipazione nel capitale sociale del Club;
- organizzazione di eventi sportivi, incontri, corsi, gare, tornei e simili avendo particolare attenzione al mondo del calcio dilettantistico e/o professionistico giovanile sia maschile che femminile;
- organizzazione di manifestazioni, convegni, incontri pubblicitari, eventi culturali, musicali e fieristici, e di ogni altro evento con l'obiettivo di promuovere e valorizzare l'immagine della cooperativa e del Club anche al fine del reperimento di risorse economiche per il sostegno delle attività istituzionali e del raggiungimento degli scopi sociali;
- commercializzazione di gadget e materiale sportivo con loghi, colori, marchi, immagini rappresentativi della cooperativa e/o del Club;

- gestire strutture quali impianti sportivi, ristoranti, hotel, negozi, musei, centri ricreativi e di aggregazione, teatri ed esercizi assimilabili;
- realizzazione e gestione di un sito internet per la pubblicazione di notizie riguardanti la vita della Cooperativa e del Club;
- realizzazione, gestione e distribuzione di riviste sportive, testate giornalistiche, televisive e/o radiofoniche, di libri, pubblicazioni, prodotti editoriali in genere, di trasmissioni e supporti multimediali di qualunque natura e tipologia relativi ad eventi riguardanti la Cooperativa, il Club e lo sport in genere;
- effettuare ricerche storiche e recuperare i cimeli testimonianti il passato del Club.

La Cooperativa potrà svolgere altresì ogni altra attività propedeutica al raggiungimento degli scopi sociali, nonché a compiere ogni atto o negozio giuridico in genere volto ad effettuare operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, con particolare riferimento a quelle con analogo oggetto sociale ed attività, od operanti nel settore dello sport, nonché in ogni altra che risulti utile al perseguimento degli scopi sociali; promuovere la costituzione ed essere socia di società per azioni o a responsabilità limitata ancorché in forma cooperativistica o consortile di cui alla legge 8 Novembre 1991 n. 381;
- b) aderire ad enti ed organismi economici, anche in forma consortile, per ottenere vantaggi economici e garanzie sotto qualsiasi forma al fine di raggiungere gli scopi sociali, sostenere il Club, sviluppare la cooperazione ed agevolare l'approvvigionamento del credito;
- c) accendere mutui e finanziamenti in genere, prestiti cambiari, affidamenti bancari e concedere avalli e fidejussori ed ogni altra garanzia, sia reale che personale, anche a favore di terzi, al fine di facilitare l'ottenimento del credito alla ai soci, gli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;
- d) richiedere prestiti ai soci, nelle modalità e nei limiti stabiliti dall'art. 11 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ai soli fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

Sono espressamente escluse:

- la sollecitazione al pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 216 del 07/06/1974 e successive modificazioni;
- l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 4, comma 2, Legge n. 197 del 05/07/1991;
- l'attività professionale riservata (art. 1 della Legge n. 1 del 02/01/1991);
- e) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la

ristrutturazione e/o il potenziamento aziendale ai sensi dell'art. 4, L. 31 Gennaio 1992 n. 59, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e/o all'ammodernamento aziendale, ai sensi degli art. 5 e 6 Legge 31 Gennaio 1992 n. 59.

ART. 6 - CATEGORIE DI SOCI

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a) soci cooperatori ordinari;
- b) categoria speciale di soci.

ART. 7 - CONFERIMENTO DEI SOCI.

I conferimenti dei soci sono rappresentati dalle loro quote.

ART. 8 - CATEGORIA SPECIALE DI SOCI

La Cooperativa avrà la facoltà di istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un quinto del numero dei soci cooperatori. In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci che per meriti, capacità, impegno e qualità personali e professionali manifestate sul lavoro e nei rapporti con la Società, possano contribuire allo sviluppo di questa e del movimento cooperativo. Prima della loro definitiva ammissione i soci di questa categoria devono effettuare un percorso di inserimento graduale durante il quale potrà essere richiesto loro di partecipare a corsi di formazione organizzati, promossi e coordinati dalla Cooperativa. In tale categoria possono essere inseriti i minorenni, previa presentazione dell'autorizzazione alla partecipazione di uno dei genitori esercenti la patria potestà, o di chi comunque esercita per legge o provvedimento giudiziario la potestà, che dovrà sottoscrivere apposita autorizzazione scritta, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.lgs. 445/2000, alla quale dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore. Per i soci minorenni resta interdetto ogni tipo di rapporto di lavoro con la Cooperativa.

I soci potranno essere iscritti in tale categoria speciale per un periodo massimo fissato dal Consiglio di Amministrazione al momento della delibera di iscrizione, ma non potrà essere superiore a cinque anni; viene fatta eccezione per i soci minorenni per i quali il periodo minimo di appartenenza alla categoria speciale è comunque almeno pari al periodo necessario al raggiungimento della maggiore età.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio purché maggiorenne e non può in nessun caso rappresentare altri soci.

L'iscrizione nella categoria speciale comporta incompatibilità di

elezione nel Consiglio di Amministrazione e i soci che ne fanno parte non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545/bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge dal presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno sei mesi.

Potranno costituire causa di esclusione del socio appartenente alla presente categoria, oltre a quelle stabilite dalla legge o indicate nel presente Statuto anche:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di mutualità nei confronti degli altri soci.

L'esclusione sarà deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione nel corso della prima occasione e avrà efficacia immediata. In attesa della decisione dell'Assemblea il Consiglio di Amministrazione potrà sospendere il socio dall'attività della Cooperativa e interdirne l'esercizio dei diritti.

In nessun caso il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore avverrà in automatico: trascorso il termine previsto, il Consiglio di Amministrazione verificherà le condizioni per l'iscrizione nel registro dei soci ordinari, che sarà effettuato solo a seguito di delibera conforme. Al soggetto interessato dovrà essere comunicato per iscritto il cambiamento di categoria.

Per quanto non previsto dal presente articolo, al socio appartenente alla categoria speciale, si applicano le disposizioni riguardanti i soci ordinari.

ART. 9 - DEFINIZIONE

1. I soci cooperatori perseguono lo scopo indicato nel presente Statuto e, in conformità al carattere cooperativo e mutualistico della società, dispongono dei mezzi di produzione e degli strumenti di direzione dell'impresa, partecipano allo scambio mutualistico, alla pianificazione e alla realizzazione dei programmi e dei piani aziendali.

2. Il numero dei soci cooperatori non può essere inferiore ai limiti stabiliti dalla Legge e non ha limiti superiori.

ART. 10 - DOMANDA DI AMMISSIONE

1. Chi intende aderire al sodalizio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) in caso di persona fisica:
 - a.1) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, numero telefonico, indirizzo e-mail (se presente);
 - a.2) l'indicazione della effettiva attività svolta;
 - a.3) l'ammontare del valore della singola quota che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore al minimo stabilito dalla legge e pari ad Euro 25,00 (venticinque/00) al momento della sottoscrizione del presente

Statuto;

a.4) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i regolamenti vigenti della società e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

a.5) la piena accettazione e condivisione dei valori, dei principi a cui la Cooperativa si ispira;

a.6) la espressa dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 28 e seguenti del presente Statuto;

b) in caso di persona giuridica:

b.1) la ragione sociale ovvero la denominazione sociale, l'indirizzo della sede legale, il numero di partita I.V.A. e di codice fiscale, il nome, cognome, luogo di residenza e codice fiscale del legale rappresentante o della persona delegata a rappresentare il richiedente nei rapporti con la cooperativa; il numero di telefono, fax e indirizzo e-mail (se presente);

b.2) l'indicazione dell'attività svolta mediante comunicazione del codice ATECO;

b.3) l'ammontare del valore della singola azione che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore al minimo stabilito dalla legge e pari ad Euro 25,00 (venticinque/00) al momento della sottoscrizione del presente Statuto;

b.5) la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o di persona delegata ad intrattenere i rapporti con la Cooperativa, di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i regolamenti vigenti della cooperativa e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

b.6) la piena accettazione e condivisione dei valori, dei principi a cui la Cooperativa si ispira;

b.7) la espressa dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 28 e seguenti del presente Statuto, sottoscritta dal legale rappresentante o dal delegato a rappresentare l'ente nei rapporti con la Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere in sede di iscrizione ulteriori informazioni ritenute utili.

2. I minorenni possono diventare soci cooperatori purché siano iscritti nella categoria speciale di cui all'art. 8) dove sono disciplinati. Per essi resta escluso ogni tipo di rapporto di lavoro.

3. Il Consiglio di Amministrazione, una volta accertata l'esistenza dei requisiti indicati nel precedente articolo, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con i principi e i valori della Cooperativa, nonché con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato per iscritto e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di

Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, dare comunicazione scritta all'interessato, motivando la deliberazione.

Sulla delibera di rigetto del Consiglio di Amministrazione, il proponente può entro un termine massimo di 60 (sessanta) giorni chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci con propria decisione.

ART. 11 - DIRITTI E DOVERI

1. Ai soci cooperatori sono riconosciuti i diritti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto.

2. Doveri dei soci cooperatori:

a. pagamento della eventuale tassa di ammissione di cui all'art. 29 del presente Statuto e della quota di capitale sociale sottoscritta, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;

b. piena osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente assunte dagli organi della società;

c. partecipare alle assemblee sociali;

d. avere un comportamento morale e professionale corretto nei confronti della società e degli altri soci;

e. contribuire alla realizzazione ed al conseguimento degli scopi della società.

3. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante da Libro soci. Sarà compito del singolo comunicare tempestivamente eventuali variazioni della propria residenza/domicilio mediante informativa scritta al Consiglio di Amministrazione che provvede all'aggiornamento del libro dei soci; la modifica ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.

ART. 12 - QUOTE

I conferimenti dei soci cooperatori sono rappresentati da quote in numero variabile secondo i limiti di legge.

Le quote sono nominative e non trasferibili, non possono essere sottoposte a pegno o limitazioni di qualsiasi natura e sono vincolate a favore della Cooperativa quale garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dai soci cooperatori.

ART. 13 - ESTINZIONE DEL RAPPORTO SOCIALE

1. Il rapporto sociale si estingue:

a. per recesso;

b. per decadenza;

c. per esclusione;

d. per morte.

2. La morte del socio non dà luogo a successione, salvo il diritto degli eredi alla liquidazione della quota sociale.

3. L'estinzione del rapporto sociale determina la decadenza dalle eventuali cariche sociali ricoperte dal socio e la cessazione delle

eventuali attività professionali svolte presso la cooperativa, fatta salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 14 - RECESSO

1. Il recesso del socio cooperatore è consentito nei casi previsti dalla legge. La dichiarazione di recesso deve essere trasmessa obbligatoriamente per iscritto, a pena di nullità, al Consiglio di Amministrazione che provvede di conseguenza all'aggiornamento del libro soci.
2. Il recesso dal rapporto sociale ha effetto dal ricevimento della comunicazione al socio del provvedimento di accoglimento della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione.
3. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, qualora venga comunicato tre mesi prima della chiusura, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 15 - DECADENZA

1. La decadenza, è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione qualora lo ritenga opportuno, a carico dei soci che:
 - a. abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;
 - b. si trovino in stato di interdizione o in condizioni di incompatibilità con il perseguimento dello scopo sociale.
2. Il socio a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di cause di decadenza è tenuto, sotto pena di esclusione, a darne tempestiva informazione scritta al Consiglio di Amministrazione.
3. L'efficacia della decadenza ha efficacia da quando il Consiglio di Amministrazione provvede all'annotazione sul libro soci.

ART. 16 - ESCLUSIONE

1. L'Assemblea delibera in merito all'esclusione del socio su proposta del Consiglio di Amministrazione, nelle ipotesi di legge o di inadempimento agli obblighi sociali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. inosservanza dello Statuto, dei regolamenti statutari e delle deliberazioni degli organi sociali;
 - b. rifiuto senza giustificato motivo di prestare la propria attività in favore della cooperativa nel territorio nazionale;
 - c. inadempimento, previa diffida ad adempiere, nel pagamento della quota sociale;
 - d. mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione dell'esistenza a proprio carico delle cause di decadenza di cui al precedente art. 15;
 - f. produzione, con dolo o colpa grave, di danni o pregiudizi materiali o morali alla società.
2. La deliberazione di esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro soci.
3. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

4. Al socio escluso può essere applicata una penale il cui limite massimo, che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione nella stessa deliberazione di esclusione, non può in ogni caso superare l'importo della quota sociale, fermo restando l'obbligo del risarcimento dei danni. Qualora non sia determinato l'ammontare del danno, la cooperativa potrà trattenere la quota sociale fino alla liquidazione del danno stesso.

ART. 17 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA SOCIALE

1. Nei casi di estinzione del rapporto sociale, fermo restando quanto previsto specificatamente ai precedenti art. 13,14,15 e 16, al socio cooperatore o ai suoi eredi spetta la liquidazione della quota sociale. La liquidazione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è estinto e in ogni caso in misura non superiore al valore nominale della quota versata ed eventualmente rivalutata ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art. 34 del presente statuto.

2. Al rimborso si provvede nei tre mesi successivi all'approvazione del bilancio, salvo il diritto della società di compensare eventuali crediti nei confronti del socio.

ART. 18 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale;
- b. dalla riserva legale o ordinaria, indivisibile, costituita a norma di legge, dalle destinazioni di bilancio;
- c. dalle eventuali tasse di ammissione non rimborsabili;
- d. dalle quote non liquidate ai soci;
- e. dalle riserve straordinarie indivisibili;
- f. da altri fondi di riserva e/o somme accantonate ai sensi di legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea, non possono per loro natura essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio.

ART. 19 - TASSA DI AMMISSIONE

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire l'applicazione di una tassa di ammissione non rimborsabile e individuata in un valore minimo, consentendo dunque, in base alla capacità patrimoniale e reddituale del singolo soggetto, di eseguire versamenti non proporzionali e liberi nell'importo massimo.

L'ammontare della tassa di ammissione viene definita dal Consiglio di Amministrazione che ne indicherà altresì i tempi di versamento.

La tassa è annuale ed è dovuta dal socio per ogni esercizio (o sua frazione) di durata del rapporto sociale.

La tassa di ammissione non rimborsabile costituisce parte

integrante del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 18, e dovrà essere iscritta tra le riserve statutarie con il seguente denominazione: "riserva statutaria per la copertura delle attività di gestione futura" e il seguente criterio di contabilizzazione: 20% del versamento eseguito al netto del valore delle quote sottoscritte.

ART. 20 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della cooperativa è variabile in considerazione della specificità del sodalizio. Pertanto, non è determinato in un ammontare prestabilito. Esso è costituito dalle quote dei soci cooperatori, ciascuna non inferiore né superiore ai limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge.

ART. 21 - TERMINI PER IL VERSAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

Il versamento del capitale sottoscritto deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea, nei modi e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 22 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale ha inizio il 1° (primo) di Luglio e termina il 30 (trenta) Giugno di ogni anno.

ART. 23 - BILANCIO

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio di Amministrazione, nei modi e nelle forme previste dalla legge, alla fine di ogni esercizio sociale.

ART. 24 - DESTINAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE

Spetta all'Assemblea ordinaria l'approvazione del bilancio e la conseguente delibera sulla destinazione del risultato di gestione, fermi restando la piena osservanza degli obblighi di legge, in una delle seguenti modalità:

- a. al fondo di riserva legale o ordinaria di natura indivisibile, in misura non inferiore ai limiti di legge;
- b. ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura stabilita a norma di legge;
- c. ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 7 della Legge n. 59 del 31/01/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d. a fondi di riserva straordinaria;
- e. ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

ART. 25 - RISTORNI

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di indicare poste nel conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le

risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione di bilancio, delibera sulla destinazione dei ristorni che potranno essere corrisposti in una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento della quota detenuta da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà in ogni caso essere effettuata in funzione della quantità e della qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso.

ART. 26 - ORGANI SOCIALI

Gli organi della società sono:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. il Collegio Sindacale, se previsto dalla legge o se nominato dall'Assemblea.

ART. 27 - FUNZIONAMENTO TECNICO ED AMMINISTRATIVO

Al fine di massimizzare in efficienza ed efficacia l'organizzazione, la conduzione tecnica e amministrativa della Cooperativa, l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione può adottare uno o più regolamenti.

ART. 28 – ASSEMBLEE, DISPOSIZIONI COMUNI

Le Assemblee dei Soci sono Ordinarie e Straordinarie ai sensi di legge.

ART. 29 - ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea Ordinaria:
 - a. discute ed approva il bilancio di esercizio, deliberandone la destinazione del risultato;
 - b. nomina i componenti degli altri organi sociali;
 - c. determina eventuali compensi agli Amministratori e ai Sindaci;
 - d. delibera sull'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci;
 - e. approva i Regolamenti proposti e redatti dal Consiglio di Amministrazione di cui al precedente art. 27;
 - f. delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto, o sottoposti al suo esame ai sensi di legge o posti all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure anche entro 180 (centoottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla gestione della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al

bilancio.

3. L'Assemblea Ordinaria dovrà essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e avrà altresì luogo ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, o dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei Soci purché ciò avvenga per iscritto con l'indicazione delle materie da trattare. In questi ultimi casi, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla convocazione entro trenta giorni dalla data della richiesta. In caso di inerzia, provvederà il Collegio dei Sindaci.

ART. 30 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche all'Atto Costitutivo e allo Statuto e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, con la nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, nonché sulle altre materie riservate dalla legge alla sua competenza.

ART. 31 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

1. Le Assemblee sono convocate mediante avviso affisso nella sede sociale e, in aggiunta, attraverso lettera, sms, fax, posta elettronica ovvero ogni altro mezzo ritenuto equivalente da inviarsi ai soci, all'indirizzo risultante a libro soci, almeno otto giorni prima della data stabilita.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione di luogo, giorno e ora fissati per l'adunanza, sia per la prima che per la seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare. In ogni caso l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

3. L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia.

ART. 32 - DIRITTO DI VOTO

1. Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare delle proprie quote, a condizione che risulti iscritto da almeno sei mesi nel Libro Soci e che non sia in mora nel versamento delle quote sottoscritte.

2. I soci che non possono intervenire alle Assemblee, possono farsi rappresentare

solo da un altro socio di analoga categoria, che abbia diritto di voto e che sia delegato per iscritto. Sono esplicitamente esclusi dal conferimento del mandato gli Amministratori, i Sindaci e i soci non aventi diritto al voto. I documenti attestanti le deleghe al voto, devono essere menzionati nel verbale e conservati tra gli atti della Cooperativa.

3. E' ammessa una sola delega per socio.

ART. 33 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

1. In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci

che rappresentino almeno la maggioranza dei voti spettanti ai soci; le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

2. In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati; le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

ART. 34 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. In prima convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza dei voti spettanti ai soci; le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

2. In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati; le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

3. Qualora le deliberazioni abbiano ad oggetto lo scioglimento anticipato, la proroga, la liquidazione della Società, il cambiamento dell'oggetto sociale, la fusione o il trasferimento della sede sociale all'estero, le deliberazioni dovranno essere assunte, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza in proprio o per delega, e con il voto favorevole di almeno il 75% del totale dei voti spettanti ai soci.

ART. 35 - SISTEMA ELETTORALE

Alle votazioni in genere si procederà con voto palese per alzata di mano o per appello nominale.

I Regolamenti possono prevedere e disciplinare l'utilizzo del voto segreto, il sistema delle candidature e le norme di svolgimento delle elezioni.

ART. 36 - PRESIDENZA DELLE ASSEMBLEE

1. Le Assemblies sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, o da persona designata dall'Assemblea purché socio con diritto di voto.

2. Il segretario è nominato dall'Assemblea, anche tra i non soci. Il Segretario non è nominato quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

3. Le deliberazioni delle Assemblies devono risultare nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio. I verbali dovranno essere trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblies.

ART. 37 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

Le deliberazioni delle Assemblee, prese in conformità alla legge e allo Statuto, sono vincolanti per tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, fatti salvi i casi di invalidità o di nullità previsti dalla legge e dalla clausola di cui all'art. 3 del presente statuto.

ART. 38 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

1. L'Amministrazione della Cooperativa è affidata ad un Consiglio di Amministrazione che potrà essere composto da un numero di Consiglieri variabile da 5 (cinque) a 15 (quindici) su delibera dell'Assemblea all'atto della loro nomina. I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere eletti tra i soci cooperatori aventi diritto al voto, iscritti nel libro soci da almeno 180 giorni ed in regola con l'adempimento delle obbligazioni sociali.

2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

3. Nel caso vengano a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione potrà sostituirli per cooptazione con l'assenso del Collegio Sindacale, se nominato; gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea Ordinaria chiamata a ratificare la delibera del Consiglio di Amministrazione, legittimando la loro conferma fino alla scadenza del mandato del Consigliere sostituito. Se nel corso dell'esercizio dovesse mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio decade e i membri rimasti dovranno provvedere entro 30 giorni alla convocazione dell'Assemblea per le nuove nomine.

4. Gli Amministratori della Società sono esonerati dal prestare cauzione, ma le loro quote resteranno vincolate per tutta la durata della carica e fino a quando non abbiano reso il conto della loro gestione.

ART. 39 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Per gli Amministratori possono essere previsti compensi, che verranno deliberati dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

ART. 40 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi legalmente

lo sostituisce, ogni qualvolta egli lo riterrà opportuno o vi sia materia su cui deliberare, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri. La convocazione dovrà avvenire mediante lettera, fax, SMS, e-mail ed ogni altro strumento di comunicazione equipollente, almeno otto giorni prima della data prevista per la seduta. In casi di necessità e urgenza il termine è ridotto a tre giorni dalla data prevista per la seduta.

2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione si svolgono

presso la sede legale ovvero in altro luogo purché in Italia.

3. Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione può assistere un segretario che provvede insieme al Presidente alla verbalizzazione, ai sensi di legge, nel libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione; il segretario è designato dal Presidente o da chi lo sostituisce, di volta in volta, anche tra i non soci. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano, se invitati e senza diritto al voto, il Direttore Generale, i Direttori Tecnici, i Responsabili o gli addetti dei vari settori aziendali e chiunque il Consiglio ritenga opportuno.

4. Sono ammesse partecipazioni in audio/video conferenza purché preventivamente comunicate e sia possibile identificare il Consigliere partecipante.

ART. 41 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE

1. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta degli Amministratori in carica.

2. Le votazioni sono a scrutinio palese, salvo il Presidente non disponga diversamente.

3. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

4. Le deliberazioni sono verbalizzate ai sensi di legge e sono sottoscritte dal Presidente e dal segretario designato.

ART. 42 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte in conformità alle disposizioni di legge e del presente Statuto, sono obbligatorie e vincolanti per tutti i soci.

ART. 43 - POTERI

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa che per legge o per statuto non sono di competenza dell'Assemblea. In particolare spetta, tra l'altro, al Consiglio di Amministrazione:

- a) convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- d) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto e portarli all'approvazione dell'Assemblea;
- i) deliberare circa l'ammissione e il recesso dei soci e circa le eventuali penali da applicare ai soci esclusi;
- l) proporre all'Assemblea i provvedimenti di decadenza e di esclusione.

ART. 44 - CARICHE SOCIALI

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione, nomina fra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente sempre tra coloro che sono stati nominati dall'Assemblea in sede di designazione dei componenti.

ART. 45 - PRESIDENZA – RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.
2. Il Presidente ha la legittimazione alla causa ed al processo, nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, ordinaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione, con la facoltà di nominare avvocati e procuratori.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue mansioni, la rappresentanza e la firma sociale, competono al Vice Presidente o ai Consiglieri Delegati, se nominati.
4. Il Presidente determina l'indirizzo programmatico del Consiglio di Amministrazione e ne cura lo svolgimento dei lavori.
5. Spetta al Presidente la convocazione del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee dei soci fissandone l'ordine del giorno.
6. Il Presidente ha il potere di ordinaria amministrazione.
7. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più Consiglieri.

ART. 46 - COMITATO ESECUTIVO E AMMINISTRATORI DELEGATI

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare, determinandone i poteri e i compensi, un Comitato esecutivo e/o uno o più Amministratori Delegati.

ART. 47 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o per volontà dell'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. Essi sono rieleggibili.

L'eventuale retribuzione dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. In mancanza di determinazione si fa riferimento alle tariffe vigenti per i revisori contabili.

ART. 48 - CONTROLLO CONTABILE

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409/bis, comma 3, del codice civile il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale se nominato o, alternativamente, da un revisore contabile o da una società di revisione, a scelta dall'Assemblea dei soci che ne determinerà altresì il compenso. Il revisore o la società di revisione durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di

controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della Cooperativa.

ART. 49 - PROCEDURA DI CONCILIAZIONE E CLAUSOLA ARBITRALE

Previo esperimento di un tentativo di conciliazione svolto secondo le regole della Camera di Conciliazione competente per territorio, se istituita, sono devolute alla cognizione di arbitri rituali, secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/03, e successive modifiche, nominati con le modalità di cui al successivo art. 50, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a. tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b. le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
- c. le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

ART. 50 - ARBITRI E PROCEDIMENTO

Gli Arbitri sono in numero di:

- a. uno, per le controversie con non più di due parti e, comunque, riconducibili ad uno schema bilaterale, di valore inferiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b. tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti dal Presidente della Camera Arbitrale di Alessandria secondo le regole della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. di Alessandria. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata

alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03. Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D. Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non

impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle Parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

ART. 51 - ESECUZIONE DELLA DECISIONE

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

ART. 52 - SCIOGLIMENTO

1. La società si scioglie:

- a. per decorrenza del termine;
- b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
- c. per l'impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell'Assemblea;
- d. per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria;
- e. per la perdita del capitale sociale.

ART. 53 - LIQUIDAZIONE

1. Verificandosi una delle cause di scioglimento della Cooperativa, l'Assemblea provvederà alla nomina del liquidatore o dei liquidatori fino ad un massimo di tre soggetti, preferibilmente tra i soci, determinandone i poteri.

2. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, dedotto il capitale versato ed eventualmente rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 59 del 31/01/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 54 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti Interni, valgono le disposizioni di legge

sulle Cooperativa e del codice civile.